



FRONTESPIZIO DELIBERAZIONE

AOO: DA
REGISTRO: Deliberazione
NUMERO: 0000305
DATA: 16/12/2024 19:23
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI ("REGOLAMENTO BREVETTI")

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Il presente atto è stato firmato digitalmente da Campagna Anselmo in qualità di Direttore Generale
Con il parere favorevole di Fini Milena - Direttore Scientifico
Con il parere favorevole di Damen Viola - Direttore Sanitario
Con il parere favorevole di Cilione Giampiero - Direttore Amministrativo

Su proposta di Cristina Gironimi - Amministrazione della Ricerca che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali, formali e di legittimità del presente atto

CLASSIFICAZIONI:

- [02-04]
- [06-02]

DESTINATARI:


- Collegio sindacale
- Amministrazione della Ricerca
- Direzione Scientifica
- Direzione Sanitaria
- Direzione Amministrativa
- Direzione Generale
- Dipartimento Rizzoli RIT Research, Innovation Technology
- Dipartimento Patologie Complesse
- Dipartimento Patologie Specialistiche
- Ortopedia Generale Rizzoli-Sicilia

DOCUMENTI:



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



File	Firmato digitalmente da	Hash
DELI0000305_2024_delibera_firmata.pdf	Campagna Anselmo; Cillione Giampiero; Damen Viola; Fini Milena; Gironimi Cristina	EA6C62B5B70322EC0B9F1916F97678F5F 3334F08A6EC8B512C33160C03C23C48
DELI0000305_2024_Allegato1.pdf:		CCBFAA4C41F315CB21397E7AE4E17C14 D09F132A03E0CE690390BE1F8913CCE8



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



DELIBERAZIONE

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI ("REGOLAMENTO BREVETTI")

IL DIRETTORE GENERALE

Visti:

- l'atto deliberativo n. 309 del 15 ottobre 2020 al titolo: Ricognizione delle principali attività tecnico-amministrative e relativi atti e provvedimenti. Nuova attribuzione delle deleghe ai Dirigenti/Direttori;
- l'assegnazione delle funzioni di responsabile della direzione della SS Amministrazione della Ricerca alla Dott.ssa Cristina Gironimi, di cui alla delibera n. 143 del 30 maggio 2022;
- la Deliberazione nr. 701 del 24 dicembre 2009 con cui è stato approvato il "Regolamento per le invenzioni conseguite presso l'Istituto Ortopedico Rizzoli e conseguenti tutele brevettuali e registrazioni di opere dell'ingegno";
- il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3", così come riformato dal Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 200;
- il Decreto Legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 "Codice della proprietà industriale", e in particolare il novellato art. 65.

Considerato che:

- l'Istituto Ortopedico Rizzoli è un Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), che - ai sensi della normativa e della programmazione statale e regionale vigente - svolge funzioni di alta qualificazione relativamente alle attività di Assistenza, Ricerca e Formazione;
- l'attività di trasferimento tecnologico e valorizzazione degli asset di proprietà intellettuale e industriale - che è uno dei cardini della disciplina di riforma degli IRCCS - è condizione essenziale per lo sviluppo ed il miglioramento continuo della qualità dei servizi sanitari, e consente da un lato di accogliere tempestivamente le innovazioni in modo efficace ed appropriato al contesto (anche in collaborazione con il mondo dell'industria), dall'altro di orientarne l'applicazione verso i bisogni assistenziali prioritari.

Premesso che:

- al fine di adeguare la regolamentazione della materia alla normativa e alle *policies* aziendali vigenti in ambito di Ricerca, si è reso necessario di ridefinire la regolamentazione della gestione della proprietà industriale presso IOR, abrogando il regolamento vigente e approvando un nuovo testo (di seguito "Regolamento");
- il Regolamento coordina in un testo unico i profili regolamentari, gestionali, organizzativi e di impatto economico relativi alla gestione della proprietà industriale presso IOR;



- il Regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:
 - indirizzi strategici di IOR in materia di proprietà industriale;
 - strutture e competenze coinvolte nella gestione della proprietà industriale;
 - titolarità dei diritti morali e patrimoniali di invenzione;
 - gestione economica (spese e proventi);
 - attività di valorizzazione e promozione delle invenzioni.

Dato atto che:

- l'iter di approvazione del nuovo Regolamento ha visto la consultazione e il confronto in diverse sedute e nelle competenti sedi di dialogo con:
 - Consiglio di Indirizzo e Verifica di IOR nella seduta del del 18/10/2024;
 - Collegio di Direzione di IOR: informativa della Direzione Scientifica al Collegio nella seduta del 18/11/2024;
 - il testo del Regolamento viene allegato ed è parte integrante del presente atto;
 - il Regolamento avrà efficacia a partire dalla data di approvazione della presente Deliberazione.

Delibera

per le motivazioni in premessa riportate e qui integralmente richiamate:

1. di approvare il Regolamento, allegato parte integrante del presente atto e di renderlo immediatamente applicabile ed esecutivo;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento alle Direzioni Generale, Scientifica, Sanitaria e Amministrativa, nonché ai Dipartimenti di patologie ortopediche-traumatologiche specialistiche, al Dipartimento di patologie ortopediche-traumatologiche complesse, al Dipartimento *Research, Innovation and Technology* – RIT e al Dipartimento Rizzoli Sicilia;
3. di dare mandato alla SS Amministrazione della Ricerca per gli adempimenti conseguenti secondo le proprie competenze.

Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90:

Chiara Kolletzek

REGOLAMENTO SULLA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI ("REGOLAMENTO BREVETTI")

SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
ART. 1 – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 - INDIRIZZI DI IOR IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	2
ART. 3 – DEFINIZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI	3
ART. 4 – STRUTTURE E COMPETENZE	6
TITOLO II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE	9
ART. 5 – TITOLARITÀ DEI DIRITTI MORALI DI INVENZIONE	9
ART. 6 - TITOLARITÀ DIRITTI PATRIMONIALI DI INVENZIONE	9
TITOLO III - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE.....	12
ART. 7 - COPERTURA ECONOMICA	12
ART. 8 - SPESE DI BREVETTO.....	12
ART. 9 - VALORIZZAZIONE DELL'INVENZIONE.....	12
ART. 10 - PROVENTI DERIVANTI DALLA VALORIZZAZIONE DELL'INVENZIONE	13
ART. 11 - RISERVATEZZA.....	13
ART. 12 – UTILIZZO DEL NOME E DEL MARCHIO IOR E NORME SUL MARCHIO	14
ART. 13 - AZIONI GIUDIZIARIE A DIFESA DEL BREVETTO E DEI DIRITTI SULL'INVENZIONE	14
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 14 - EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO	15
TAVOLE SINOTTICHE E SCHEMI ESEMPLIFICATIVI	16

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità e ambito di applicazione del Regolamento

1.1. Il presente Regolamento si applica alle *Invenzioni* - così come definite all'art. 3.1 lett. I - realizzate e conseguite, nell'ambito dell'attività di Ricerca condotta dall'Istituto Ortopedico Rizzoli, dal relativo *Personale* (come definito all'art. 3.1), con l'ausilio di beni materiali e/o immateriali, mezzi strumenti, risorse dell'Istituto.

1.2 Il presente Regolamento disciplina le fasi di generazione, gestione e valorizzazione della proprietà industriale dell'Istituto Ortopedico Rizzoli e i rapporti interni tra l'Istituto e i propri *Inventori*, come definiti all'art. 3.1.

1.3 Si considerano conseguite durante l'esecuzione del rapporto di lavoro e/o di frequenza – a qualunque titolo svolti - le *Invenzioni* per le quali sia stato chiesto il *Brevetto* o la tutela dell'Invenzione sotto qualunque altra forma, entro 1 (un) anno da quando l'*Inventore* abbia cessato il suo rapporto a qualsiasi titolo instaurato con l'Istituto.

1.4 Il presente Regolamento non si applica alle opere tutelate dalla normativa sul Diritto d'Autore (Legge nr. 633 del 22.04.1941 e ss.mm.ii.), compreso il software inteso come programma per elaboratore "in quanto tale", che non sia suscettibile di tutela attraverso un brevetto per invenzione ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (che tutela invece le c.d. *computer-implemented inventions*).

Art. 2 - Indirizzi di IOR in materia di proprietà industriale

2.1 Ai sensi dell'art. 1.3 dell'Atto Aziendale IOR¹, l'Istituto ha come *mission* anche la promozione e la valorizzazione dei risultati della Ricerca, tramite il potenziamento della Ricerca traslazionale in ambito muscolo-scheletrico.

2.2 Al fine primario di implementare e organizzare la Ricerca scientifica in ambito traslazionale e biomedico e di trasferirne i risultati alla pratica clinica, in coerenza con: la riforma degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)² e gli indirizzi del Ministero della Salute e della Regione Emilia – Romagna, l'Istituto persegue i seguenti obiettivi di promozione e tutela di risultati inventivi:

- promuovere e organizzare la ricerca inventiva all'interno dell'Istituto, nel campo dell'ortopedia e dell'apparato muscolo scheletrico in particolare, ma senza esclusione di quanto altro ad esso riconosciuto nell'ambito delle linee di sviluppo della programmazione regionale e ministeriale;
- promuovere iniziative di collaborazione con soggetti pubblici e privati, al fine di potenziare attività che favoriscano lo sviluppo di risultati, potenziali oggetto di tutela ai sensi della normativa in materia di proprietà industriale;
- definire strutture e contesti organizzativi che riconoscano la tutela dei risultati inventivi della ricerca come parte integrante della propria attività istituzionale, finalizzata al sostegno della ricerca ed alla valorizzazione dei suoi risultati, con lo scopo primario di favorirne il trasferimento al SSN e l'accesso e la fruizione da parte dei cittadini che potrebbero beneficiarne;

¹ "Atto Aziendale IOR – Nona edizione", approvato con Deliberazione nr. 246 del 27 settembre 2024

² Decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, che ha modificato il Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

- valorizzare economicamente le invenzioni dei propri ricercatori, attraverso lo sviluppo industriale ed il trasferimento tecnologico, ed eventualmente instaurare o potenziare i rapporti con le imprese, secondo modalità coerenti con la propria missione;
- selezionare accuratamente e razionalizzare secondo le apposite procedure definite, il parco brevetti, provvedendo ai necessari aggiornamenti e valutazioni.

Art. 3 – Definizioni e riferimenti normativi

3.1 **Definizioni** - con i seguenti termini si intendono i sotto riportati significati:

- a. **“Albo dei partner industriali”**: elenco dei partner industriali individuati da IOR ai sensi dell’art. 8 comma 5-sexies del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.
- b. **“Attività di Ricerca”**: qualunque attività di Ricerca Autonoma o Finanziata che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento di Invenzioni da parte del Personale Strutturato, Non Strutturato, Convenzionato.
- c. **“Brevetto”**: titolo giuridico in forza al quale viene conferito al suo titolare un monopolio temporaneo di sfruttamento dell’Invenzione in un territorio e per un periodo determinati, al fine di impedire ad altri di produrre, vendere, commercializzare o utilizzare la propria Invenzione senza autorizzazione. Nel presente Regolamento si intendono per Brevetto sia le Invenzioni già brevettate sia quelle per le quali sia stata depositata domanda di brevetto.
- d. **“Cessione degli IPR Patrimoniali dall’Inventore a IOR”** o **“Accordo Inventore-IOR”**: l’accordo con il quale viene regolamentato il trasferimento della titolarità degli IPR Patrimoniali dall’Inventore (cedente) a IOR (cessionario).
- e. **“Cessione degli IPR Patrimoniali a terzi”** o **“Cessione”**: l’accordo con il quale IOR cede la titolarità degli IPR Patrimoniali a favore di un altro soggetto.
- f. **“Clausole Standard”**: clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà industriale da applicare nei contratti di Ricerca Finanziata.
- g. **“Commissione Brevetti”**: organo collegiale consultivo, presieduto dal Direttore Scientifico. Si esprime in merito alla gestione degli IPR, fornendo alla Direzione Scientifica parere in merito alle strategie di deposito, mantenimento e valorizzazione delle Invenzioni.
- h. **“Concessione in Licenza degli IPR Patrimoniali a terzi”** o **“Licenza”**: l’accordo con il quale IOR autorizza un terzo a sfruttare gli IPR Patrimoniali a certe condizioni, pur mantenendone la titolarità.
- i. **“CPI”**: il Codice della Proprietà Industriale, approvato con Decreto legislativo 10.02.2005 n. 30 e ss.mm.ii.
- j. **“Diritti di Proprietà Intellettuale/Intellectual Property Rights (IPR)”**: i diritti su invenzioni, modelli di utilità, marchi, disegni e modelli, topografie di prodotti a semiconduttori, nuove varietà vegetali, oggetto di tutela da parte di: convenzioni internazionali, diritto comunitario, legislazione nazionale italiana o ogni altro stato del mondo. Si suddividono in:
 - h.1) **“Diritti Morali di invenzione”** o **“IPR Morali”**: il diritto di paternità sull’Invenzione, ovvero il diritto di esserne riconosciuto autore. Si tratta di un diritto inalienabile, incedibile e imprescrittibile.
 - h.2) **“Diritti Patrimoniali di invenzione”** o **“IPR Patrimoniali”**: ogni diritto patrimoniale di

sfruttamento economico sull'Invenzione tutelato dalle normative di legge territorialmente o convenzionalmente applicabili anche a livello internazionale.

Ove non specificato, nell'ambito del Regolamento, con IPR si intendono gli IPR Patrimoniali.

- k. **“Informazioni Riservate”**: tutte le informazioni, i dati, il *know-how*, le tecniche e le conoscenze trasmesse in forma scritta, grafica o elettronica o comunque intelligibili e identificabili in qualsiasi forma anche se non specificatamente qualificate come "riservate", comunque appartenenti, generate, elaborate e/o custodite dall'Istituto. Le Informazioni Riservate comprendono, senza esclusione d'altro, le informazioni scientifiche, finanziarie, tecniche, commerciali, le analisi, formulazioni, metodi, tecniche, disegni, grafici, schizzi, modelli, campioni, formule, procedimenti, dati, nonché tutte le analisi, valutazioni, elaborati o altri documenti che contengano, riproducano o derivino in tutto o in parte dalle informazioni suddette.
- l. **“Inventore”**: Personale Strutturato, Non Strutturato, Convenzionato o che, in ogni caso, abbia un rapporto di lavoro o frequenza a qualunque titolo con l'Istituto, che ha generato una Invenzione. All'inventore spettano in ogni caso i diritti morali relativi alla propria invenzione. L'attribuzione dei diritti patrimoniali derivati dall'invenzione è invece regolamentata dal presente Regolamento, in conformità con la normativa di riferimento.
- m. **“Invenzione”** o **“Risultato della Ricerca”**: ogni risultato utile della ricerca scientifica e tecnica – conseguito dall'Inventore - che sia suscettibile di tutela con appropriato diritto di privativa IPR e con ogni altro titolo che attribuisca comunque diritti esclusivi assimilabili per struttura a quelli connessi ai brevetti per invenzione. In particolare, ma senza esclusione d'altro: le invenzioni con potenzialità di trasferimento industriale in ambito medico, biologico, chimico, meccanico, biotecnologico e biomedicale, elettronico ed informatico, i modelli di utilità e il design, i progetti di lavoro dell'ingegneria, le novità vegetali, il know-how e i marchi, contemplati dalla normativa vigente.
- n. **“Invenzione occasionale”**: invenzione realizzata dal Personale Strutturato, Non strutturato, Convenzionato al di fuori della prestazione di lavoro svolta per IOR, ovvero al fuori del vincolo di subordinazione.
- o. **“IOR”** o **“Istituto”**: Istituto Ortopedico Rizzoli
- p. **“Know-How”**: è l'insieme delle conoscenze, codificate e non, di titolarità di IOR, derivanti dalle ricerche svolte e che non formano oggetto di specifici IPR, ivi comprese le invenzioni non brevettate.
- q. **“Mandatario brevettuale”**: soggetto esperto, esterno a IOR, che fornisce il servizio di consulenza e la protezione giuridica delle Invenzioni a mezzo brevetto e/o privative equipollenti.
- r. **“Personale Convenzionato”**: personale dipendente di altri enti pubblici che svolge attività all'interno dell'Istituto, sulla base di un rapporto di Convenzione tra l'Istituto e detto ente terzo. La gestione dei diritti IPR per le invenzioni sviluppate da questo Personale dipende da quanto stabilito nella Convenzione tra IOR e l'Ente terzo, salva restando l'applicabilità del CPI in relazione alla titolarità degli IPR.
- s. **“Personale non Strutturato”**: soggetti che svolgono attività di ricerca su incarico di IOR, che non intrattengono con l'ente un rapporto di lavoro subordinato, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: borsisti, contrattisti, stagisti, professionisti, laureati frequentatori e collaboratori di ogni genere che svolgano la loro attività su incarico dell'Istituto.
- t. **“Personale Strutturato”**: i lavoratori dipendenti di IOR con contratto di lavoro subordinato, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato (nella categoria è compreso - oltre ai ricercatori - il personale tecnico-amministrativo).

- u. **“Regolamento”**: indica il presente Regolamento.
- v. **“Responsabile Scientifico”**: il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle Attività di Ricerca.
- w. **“Ricerca Autonoma”**: ai sensi dell’art. 65, comma 1, CPI, è la ricerca che non rientra nella definizione di Ricerca Finanziata. In particolare, ricomprende: (i) la Ricerca diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito della biomedicina e della sanità pubblica, sia pura, sia applicata, svolta dall'Istituto nell'assolvimento delle proprie finalità statutarie, utilizzando strutture/risorse (economiche o strumentali) proprie o presso strutture esterne convenzionate nazionali e/o internazionali; (ii) la Ricerca attuata attraverso specifici progetti e/o diretta al raggiungimento di particolari e prioritari obiettivi biomedici e sanitari, individuati dal Piano Sanitario Nazionale.
- x. **Ricerca Finanziata**: è la ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati o realizzata nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi da IOR. Ai fini del presente Regolamento, rientrano nella definizione di Ricerca Finanziata: la Ricerca Commissionata, la Ricerca Collaborativa e la Ricerca su Base Competitiva, come di seguito definite.
 - w.1) **“Ricerca Commissionata”**: ai sensi delle Linee-guida di cui al Decreto Interministeriale 26 settembre 2023 è la Ricerca finanziata, in tutto o in parte, da soggetti terzi, che si svolge secondo una finalità orientata dal soggetto finanziatore per rispondere a una sua necessità. Le tipologie di Ricerca Commissionata sono definite all’art.5 delle Linee-guida di cui sopra, qui integralmente richiamate.
 - w.2) **“Ricerca Collaborativa”**: è la Ricerca Finanziata svolta – in assenza di rapporti di committenza con un soggetto finanziatore o di finanziamenti su base competitiva - tra almeno due parti indipendenti, finalizzata allo scambio di conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune basato sulla suddivisione del lavoro, nella quale le parti definiscono di comune accordo la portata del progetto di collaborazione, contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i risultati. La prestazione di servizi di ricerca non è considerata forma di Ricerca Collaborativa.
 - w.3) **“Ricerca su Base Competitiva”**: è la Ricerca Finanziata da soggetti pubblici o privati a seguito della partecipazione di IOR a bandi, avvisi, call internazionali, nazionali o regionali.
- y. **“SSAR”**: Struttura Semplice Amministrazione della Ricerca. Nell’ambito del presente Regolamento, è competente in relazione a: gestione fondi di ricerca, redazione della contrattualistica relativa a co-titolarietà, licenza e cessione di Invenzione/Brevetto, sulla base delle condizioni negoziate dal TTO.
- z. **“Technology Transfer Office” o “TTO”**: funzione – in staff alla Direzione Scientifica – di supporto e riferimento di tipo tecnico-scientifico per l’Inventore e i terzi (partners e soggetti interessati alla valorizzazione dell’Invenzione) in relazione a: attività di *disclosure* dell’Invenzione, *scouting* e ricerca di *partnership* con imprese e partner di ricerca, promozione delle Invenzioni e dei brevetti dell’Istituto, anche tramite iniziative di diffusione e comunicazione, gestione del portafoglio IPR, negoziazione degli *asset* di Proprietà Industriale, con definizione di condizioni di co-titolarietà, licenza, cessione, gestione dell’Albo dei partner Industriali e di tutti i processi di deposito, estensione e mantenimento dei brevetti e dei titoli di proprietà industriale di IOR.

3.2. **Riferimenti normativi**: I Principali riferimenti normativi in relazione al presente Regolamento sono rappresentati da:

- a. D. Lgs. nr. 30 del 10.02.2005 e ss.mm.ii. (CPI).

- b. D. Lgs. nr. 288 del 16.10.2003 e ss.mm.iii. (Riordino della disciplina degli istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, a norma dell'art. 42 comma I della L. 16.01.2003 nr. 1).
- c. D. Lgs. nr. 165 del 30.05.2001 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche). In particolare, Art. 53, da cui si ricava che l'attività inventiva e quella che essa comporta, nonché le collegate conseguenti attività di tutela brevettuale delle invenzioni medesime rientrano nel campo delle libere attività esercitabili in autonomia da ciascun ricercatore.
- d. L. nr. 81 del 22.05.2017 (Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato). In particolare, Art. 4 (Apporti originali e invenzioni del lavoratore), che stabilisce – per le invenzioni realizzate nell'esecuzione del contratto di lavoro - la titolarità dei Diritti patrimoniali di invenzione in capo al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l'attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo compensata.

3.3. Salvo che risulti diversamente dal contesto, i richiami qui contenuti a sezioni, capi, articoli, paragrafi o punti si intendono riferiti a sezioni, capi, articoli, paragrafi o punti del presente Regolamento.

Art. 4 – Strutture e competenze

4.1 Il governo e il coordinamento delle attività previste dal presente Regolamento, vengono attuati attraverso i seguenti Organi e Strutture: a. Direttore Scientifico b. Commissione Brevetti c. TTO d. SSAR. Tutte queste componenti agiscono sinergicamente in una logica aziendale, volta alla valorizzazione dell'attività inventiva dell'Istituto e all'individuazione delle più efficaci modalità di sfruttamento del potenziale sviluppo industriale delle Invenzioni.

Di seguito vengono dettagliate le rispettive competenze.

4.2 Direttore Scientifico - è il responsabile della promozione e gestione dell'attività di ricerca nonché della promozione e del coordinamento dell'attività di trasferimento tecnologico.

In particolare, in relazione alla materia oggetto del presente Regolamento:

- convoca - tramite il TTO - la Commissione Brevetti;
- esprime parere definitivo e vincolante sulle tematiche sottoposte alla Commissione Brevetti;
- si consulta con la Direzione Amministrativa e Generale per le decisioni strategiche e ogni volta che lo ritenga opportuno;
- si relaziona con SSAR e TTO per le materie di rispettiva competenza.

4.3 Commissione Brevetti - organo collegiale consultivo del Direttore Scientifico. Si esprime in merito alla gestione degli IPR, fornendo alla Direzione Scientifica parere in merito alle strategie di deposito, mantenimento, estensione e valorizzazione delle Invenzioni e dei Brevetti.

È composta da tre (3) membri interni allo IOR, nominati dal Direttore Generale, su proposta del Direttore Scientifico. Dura in carica tre (3) anni, con possibilità di un solo rinnovo. Può essere integrata, su richiesta del Direttore Scientifico – *ratione materiae* – da due (2) ulteriori esperti, eventualmente anche esterni. Non è

prevista alcuna remunerazione per i membri della Commissione Brevetti. Tutti i membri della Commissione sono tenuti al rispetto ed agli obblighi di riservatezza previsti dal presente Regolamento.

In particolare - salvo disposizioni in senso contrario contenute negli atti richiamati all'art. 4.7 - esprime parere su:

- proposte di cessione dei Diritti Patrimoniali di invenzione dall' Inventore a IOR (nei casi previsti all'art. 6, lett. b) e relativo interesse strategico di IOR ad acquisirne la titolarità;
- mantenimento in vita, estensione, abbandono dei diritti di proprietà intellettuale;
- modalità di sfruttamento e valorizzazione dei titoli di proprietà intellettuale, partecipazione a partnership e rapporti con l'industria nelle materie oggetto del presente Regolamento.

4.4. TTO – funzione, in staff alla Direzione Scientifica, di supporto e riferimento per l'Inventore e i terzi (*partner* e soggetti interessati alla valorizzazione di invenzioni e brevetti) in relazione a: attività di *disclosure* dell'Invenzione, *scouting* e ricerca di partnership con imprese e *partner* di ricerca e promozione delle Invenzioni dell'Istituto, anche tramite iniziative di diffusione e comunicazione, gestione del portafoglio IPR, negoziazione degli *asset* di Proprietà Industriale, con definizione di condizioni di co-titolarità, licenza, cessione, gestione dell'Albo dei partner Industriali e di tutti i processi di deposito, estensione e mantenimento dei brevetti e dei titoli di proprietà industriale di IOR.

In particolare, rispetto alle relazioni *interne* a IOR:

- coordina i rapporti tra tutti i soggetti coinvolti nel processo inventivo, facilitando i flussi informativi e le relazioni, partecipando alle fasi preliminari di ideazione dei progetti di ricerca, a supporto del Responsabile Scientifico di progetto;
- provvede alla convocazione della Commissione Brevetti, alla predisposizione dell'istruttoria necessaria alla valutazione, alla raccolta del parere del Direttore Scientifico e alla archiviazione della relativa documentazione; in particolare, per quanto riguarda l'istruttoria necessaria alle valutazioni della Direzione Scientifica, supporta gli Inventori negli approfondimenti sugli aspetti tecnico-scientifici (quali ad esempio le verifiche sullo stato dell'arte, sulle condizioni di mercato, sulle eventuali opportunità derivanti dall'attività di *scouting*), al fine della redazione della relativa modulistica, come prevista dalle procedure di cui all'art. 4.7, ove presenti;
- provvede alla gestione del portafoglio IPR, analizzando le opportunità e attività relative al mantenimento, estensione e dismissione dei titoli IPR, adottando gli atti conseguenti;
- verifica la disponibilità dei fondi da porre a finanziamento delle attività di gestione di Invenzioni e Brevetti con l'Inventore/i e con SSAR;
- provvede alla revisione periodica del portafoglio dei Diritti di proprietà intellettuale dell'Istituto, sottoponendo una relazione annuale al Direttore Scientifico. Detta relazione individua con esattezza il numero di titoli di proprietà intellettuale attivi in portafoglio, comprensivo delle domande depositate e ancora in regime di segretezza, il numero dei titoli che formano già oggetto di accordi di valorizzazione nonché dei titoli per i quali sono in corso attività di valorizzazione. Nella medesima relazione, il TTO provvede anche a formare una lista di titoli che, per obsolescenza della tecnologia, criticità della protezione, costi prevedibili e prospettive commerciali, possono essere avviati a dismissione.

Rispetto alle relazioni *esterne* a IOR:

- facilita l'interazione, attraverso la messa a disposizione di strumenti di conoscenza (repertori, vetrine, database, etc.) integrati nei sistemi informativi di IOR;

- partecipa proattivamente alla ricerca (*scouting*) di *partnership* e collaborazioni industriali e con altri enti pubblici, indirizzate al trasferimento tecnologico;
- sovrintende ai rapporti con Inventori esterni a IOR, Mandatari brevettuali, Partner di Ricerca, Licenziatari e terzi per la gestione del portafoglio brevetti (depositi, scadenze, pagamento annualità, abbandono etc.), dando corso ai relativi provvedimenti, ove necessari;
- si occupa della negoziazione con terzi delle condizioni di gestione e valorizzazione degli *asset* di Proprietà Industriali, confrontandosi con la Direzione Scientifica, al fine di definire le condizioni di co-titolarietà, licenza e cessione dei *asset* citati;
- regola, gestisce, implementa, aggiorna l'Albo dei partner Industriali e tutte le attività e procedure/procedimenti ad esso connessi e previsti dall'art. 8 comma 5-sexies del Decreto Legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
- partecipa per conto della Direzione Scientifica a reti, eventi, riunioni, congressi, momenti di confronto scientifico con gli altri IRCCS, con i Ministeri, con il mondo dell'industria etc.. per la valorizzazione e la disseminazione del patrimonio tecnologico e della proprietà industriale;
- contribuisce alla realizzazione di eventi che collegano gli operatori e offrono servizi.

4.5 **SSAR** - Nell'ambito del presente Regolamento, è competente in relazione a: gestione dei fondi di Ricerca e aspetti legali di tutela e valorizzazione degli IPR.

In particolare:

- si relaziona con il TTO - e su richiesta del medesimo - per l'individuazione della capienza dei fondi di Ricerca posti a finanziamento delle attività di gestione di Invenzioni e Brevetti;
- redige la contrattualistica, sulla base delle condizioni di co-titolarietà, licenza e cessione di Invenzione/Brevetto, negoziate da parte del TTO.

4.6 A supporto delle procedure di gestione di titoli di Proprietà Intellettuale (deposito di domanda di brevetto, mantenimento, estensione, abbandono), IOR si avvale di Mandatari Brevettuali opportunamente selezionati secondo la normativa vigente e le procedure interne a IOR, gestite dalla SS Gare e Procedure Contrattuali. Per la soluzione di questioni di particolare complessità, la Direzione IOR – su proposta del Direttore Scientifico - potrà inoltre avvalersi, se necessario, della consulenza di società e singoli professionisti esperti in materia di IPR.

4.7 Il percorso di valutazione e gestione dell'IPR di Istituto potranno essere ulteriormente dettagliati nelle procedure e/o linee guida definite dal TTO.

4.8 La ripartizione di competenze tra TTO e SSAR nell'emanando Regolamento dell'Albo dei Partner Industriali sarà conforme a quanto previsto agli articoli 4.4 e 4.5 del presente Regolamento.

TITOLO II - TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

Art. 5 – Titolarità dei Diritti Morali di invenzione (Riferimento: tavola sinottica A)

5.1 I diritti morali sulle Invenzioni create dal Personale Strutturato, Non Strutturato e Convenzionato spettano per legge (art. 65 comma I CPI) agli Inventori, a prescindere dalla titolarità dei Diritti Patrimoniali di Invenzione e sono inalienabili, incedibili e imprescrittibili.

5.2 Conseguentemente, nelle domande di brevetto/altra privativa industriale, in tutta la relativa documentazione e in qualsivoglia contratto, convenzione, accordo avente ad oggetto l'Invenzione, deve esserne esplicitata la paternità morale.

5.3 Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori, gli IPR Morali derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.

Art. 6 - Titolarità Diritti Patrimoniali di invenzione (Riferimento: tavole sinottiche A e B)

6.1 La titolarità dei Diritti Patrimoniali di Invenzione è attribuita diversamente a seconda che si tratti del caso di Ricerca Autonoma o Finanziata, come sopra definite.

6.2 **Ricerca Autonoma**: in questo caso la titolarità degli IPR Patrimoniali spetta:

a. per le Invenzioni di Personale Strutturato o Convenzionato e Non Strutturato → a IOR (ai sensi dell'art. 65 CPI), fatto salvo il caso di cui al paragrafo seguente;

b. per le Invenzioni di Personale Non Strutturato titolare di incarico di lavoro autonomo che non preveda l'attività inventiva come oggetto del contratto e a tale scopo compensata → all'Inventore (in virtù della L. nr. 81 del 2017).

6.2.1 Nei casi previsti dalla lettera a. (titolarità IPR Patrimoniali di IOR), per tutelare gli IPR patrimoniali sull'Invenzione, IOR può scegliere di:

- depositare il brevetto a proprio nome;
- cedere i Diritti Patrimoniali di Invenzione prioritariamente e a titolo gratuito all'Inventore/i, con diritto di prelazione per lo stesso. Qualora l'Inventore non sia interessato ad acquisire i Diritti Patrimoniali, IOR potrà cederli a terzi a titolo oneroso.

Se entro 6 mesi dalla comunicazione dell'invenzione (prorogabili per un massimo di 3 mesi in caso di necessità di ulteriori valutazioni tecniche) IOR, non abbia provveduto al deposito della domanda, l'Inventore può procedere autonomamente al deposito della domanda di brevetto a proprio nome, dandone preventiva comunicazione a IOR. L'inventore può altresì procedere autonomamente al deposito qualora IOR abbia comunicato, in pendenza del predetto termine, l'assenza di interesse a procedervi.

6.2.2 Nei casi previsti dalla lettera b. (titolarità IPR Patrimoniali dell'Inventore), per tutelare gli IPR patrimoniali sull'Invenzione, l'Inventore può scegliere di:

- depositare il brevetto a proprio nome;
- cedere a titolo gratuito i Diritti Patrimoniali di Invenzione, con diritto di prelazione per IOR.

In entrambe i casi l'Inventore è tenuto a dare immediata e preventiva comunicazione scritta al TTO di ogni risultato Inventivo a suo giudizio suscettibile di essere oggetto di tutela brevettuale/IPR, unitamente a una

dichiarazione che ne confermi la generazione nell'ambito di attività di Ricerca Autonoma.

Nel caso di Deposito del brevetto *a proprio nome*, l'Inventore – entro 20 giorni dall'avvenuto deposito – dovrà comunicare al TTO l'avvenuto deposito, gli estremi dello stesso e tutte le informazioni rilevanti ad esso connesse.

Nel caso in cui l'Inventore intenda *cedere i Diritti Patrimoniali* di Invenzione, sarà tenuto a proporre la cessione prioritariamente a IOR, dandone comunicazione a TTO e SSAR. IOR avrà diritto alla titolarità dell'Invenzione prevalente rispetto a qualunque altro soggetto terzo (diritto di prelazione). In caso di accettazione da parte di IOR, IOR potrà esercitare liberamente gli IPR Patrimoniali sull'Invenzione (assumendosene diritti e oneri, quali ad esempio l'obbligo di sostenere ogni spesa inerente il deposito, l'estensione, l'ottenimento e il mantenimento in vita del brevetto), pur rimanendo fermo l'obbligo di comunicazione all'Inventore ai sensi dell'art. 8.3, qualora IOR decida di non procedere ad alcuna forma di tutela dell'Invenzione. Qualora IOR - a suo insindacabile giudizio - non intenda invece avvalersi di tale diritto, l'Inventore potrà cedere liberamente a terzi gli IPR Patrimoniali; si intende che tale cessione a terzi potrà avvenire anche a titolo oneroso.

Per la ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, si rimanda all'art. 10.

Per le procedure per la comunicazione dell'invenzione a IOR e la cessione degli IPR Patrimoniali si rimanda documenti di cui all'art. 4.7, ove presenti.

6.2.3 Nel caso previsti dalla lettera a. (titolarità IPR Patrimoniali di IOR), IOR potrà esercitare liberamente gli IPR Patrimoniali sull'Invenzione (anche tramite accordi di collaborazione, licenza, cessione a terzi).

Anche in questo caso, per la ripartizione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale dell'Invenzione, si rimanda all'art. 10.

6.3 **Ricerca Finanziata:** Regola generale - nel caso di Invenzione conseguita nell'ambito della Ricerca Finanziata, la titolarità degli IPR patrimoniali spetta *ab origine* a IOR, che ne negozia l'assetto con l'Ente Finanziatore/i partner di ricerca, secondo quanto esplicitato al comma seguente.

6.3.1 Di seguito è dettagliata la policy aziendale di negoziazione degli assetti dell'IPR patrimoniale in relazione alle tre tipologie di Ricerca Finanziata: Ricerca Commissionata, Ricerca Collaborativa, Ricerca su Base Competitiva.

- *Ricerca Commissionata:* gli IPR patrimoniali – limitatamente ai Risultati delle attività di Ricerca oggetto del contratto di Ricerca – su proposta del responsabile Scientifico delle attività, possono essere ceduti da IOR al committente nell'ambito di detto contratto. In tal caso, nella determinazione del corrispettivo contrattuale è opportuno che il Responsabile Scientifico consideri anche la cessione degli IPR patrimoniali, in relazione alla tipologia e all'importanza dei diritti acquisiti dal committente. Nel caso in cui il Responsabile Scientifico ritenga opportuna una decisione di livello aziendale su tale aspetto della negoziazione, potrà richiedere il parere della Commissione Brevetti, secondo le procedure di cui all'art. 4.7, ove presenti. È opportuno che i termini e le condizioni economiche di sfruttamento degli IPR Patrimoniali prevedano almeno un corrispettivo congruo in termini di royalties sul fatturato e di minimi annuali garantiti. In ogni caso, fatte salve le ragioni di tutela delle informazioni confidenziali del committente, gli Inventori conservano il diritto di utilizzare le conoscenze che formano oggetto di trasferimento al committente, per finalità di didattica, di ulteriore ricerca e di attività di divulgazione scientifica comunque intesa.

- *Ricerca Collaborativa:* nel caso di Risultati della Ricerca sviluppati *congiuntamente* tra IOR e l'Ente partner di ricerca, la titolarità degli IPR Patrimoniali spetta a IOR e al/ai partner di ricerca in quota parte. Ove non diversamente disciplinato, si presume che la co-titolarità sia suddivisa in parti uguali.

In caso di risultati di Ricerca sviluppati *disgiuntamente*, con contributi totalmente autonomi delle parti,

la titolarità degli IPR Patrimoniali spetta esclusivamente alla parte che li ha sviluppati, salvo che sia diversamente negoziato.

Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità, IOR potrà procedere alla stipula di accordi interistituzionali dedicati specificamente alla gestione della co- titolarità.

- *Ricerca su Base Competitiva*: l'assetto della co-titolarità tra i partner di Progetto è regolamentato da quanto stabilito dal soggetto finanziatore e negoziato nei relativi accordi/convenzioni di progetto (Grant Agreement, Consortium Agreement etc). Ai fini della disciplina delle situazioni di co-titolarità, anche su impulso dell'ente finanziatore, si potrà procedere alla stipula di accordi interistituzionali dedicati specificamente alla gestione della co- titolarità.

6.4 Qualora l'Invenzione sia conseguita attraverso il contributo di più Inventori IOR, gli IPR Patrimoniali derivanti dalla stessa sono attribuiti a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione rispecchiante l'assetto dei contributi inventivi.

TITOLO III - GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 7 - Copertura economica

7.1 Per la copertura economica delle spese di brevetto sostenute da IOR per la tutela e la valorizzazione dei diritti IPR dell'Ente, vengono utilizzati fondi di ricerca della/e Struttura/e di appartenenza dell'Inventore/i, liberi da vincoli di rendicontazione, o fondi di progetti che prevedano espressamente voci di spesa specifiche per la Proprietà Intellettuale.

Art. 8 - Spese di Brevetto (Riferimento: tavola sinottica C)

8.1 IPR di titolarità di IOR: Nel caso di titolarità IOR degli IPR Patrimoniali, le spese di brevetto (rapporto di ricerca, primo deposito, annualità, estensione etc..) sono sostenute dall'Ente tramite l'utilizzo dei fondi di cui all'art. 7.1 sulla base di un'analisi congiunta costi-benefici relativi alla tutela degli IPR Patrimoniali, effettuata secondo le procedure di cui all'art 4.7, ove presenti.

8.2 Sono fatti salvi i casi in cui, all'interno di un accordo di Ricerca Finanziata, sia stato convenuto diversamente e i casi di co-titolarità dell'Invenzione tra IOR e terzi, in cui la ripartizione delle spese verrà negoziata *ad hoc*.

8.3 Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del brevetto e ad insindacabile giudizio della Direzione Scientifica, IOR decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento in vita del brevetto, ne darà comunicazione all'Inventore in tempo utile (e comunque prima che il brevetto o privative equipollenti decadano), rendendosi pienamente disponibile alla cessione del brevetto all'Inventore o ad altro soggetto da questi eventualmente indicato.

8.4 IPR di titolarità dell'Inventore: Nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto a IOR gli IPR Patrimoniali, rimanendone quindi titolare, qualora intenda procedere al deposito del brevetto e a tutti i successivi atti di gestione, sostiene ogni onere e spesa inerenti all'ottenimento del brevetto e al suo mantenimento in vita.

8.5 Qualora, a seguito della riduzione delle possibilità di sfruttamento del brevetto l'Inventore decida di sospendere il pagamento delle tasse per il mantenimento in vita del brevetto, ne darà comunicazione a IOR in tempo utile (e comunque prima che il brevetto o privative equipollenti decadano), rendendosi pienamente disponibile alla cessione del brevetto a IOR.

8.6 Qualora inizialmente l'Inventore avesse depositato la domanda di brevetto a proprio nome per poi cederla a IOR, in nessun caso l'Istituto provvederà a rimborsare all'inventore i costi per la protezione dei Risultati della Ricerca sostenuti anteriormente alla data di acquisizione dei diritti da parte dell'Ente.

Art. 9 - Valorizzazione dell'invenzione

9.1 Principi generali: IOR provvede, mediante TTO e SSAR - per quanto di rispettiva competenza - alla valorizzazione economica dei Risultati della Ricerca, assicurando che l'attività di valorizzazione non avvenga in contrasto con le finalità dell'Ente. Le relative decisioni avvengono secondo le procedure previste all'art. 4.7, ove presenti.

9.2 L'attività di valorizzazione potrà avvenire mediante partecipazione a progetti di sviluppo, cessioni, licenze, sia a favore di imprese già esistenti che di imprese spin-off, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e proporzionalità.

9.3 Negli accordi di valorizzazione, IOR prevederà che il cessionario o il licenziatario che gode degli IPR Patrimoniali sopporti, in tutto o in parte (nel caso di licenza non esclusiva), i costi connessi con la manutenzione di detti diritti, a far data dalla sottoscrizione dell'accordo di valorizzazione.

9.4 Licenze: Nell'attività di valorizzazione degli IPR Patrimoniali, IOR prediligerà la concessione di licenze esclusive, anche eventualmente per campo d'uso o su mercati geografici definiti. Nel caso di licenza esclusiva, gli accordi di valorizzazione conterranno tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l'effettivo e adeguato sfruttamento dei Diritti di Proprietà Industriale da parte del licenziatario.

9.5 Cessioni: Ove in fase di valorizzazione si preveda la cessione a terzi degli IPR Patrimoniali di IOR, il corrispettivo della cessione dovrà essere determinato secondo i vigenti regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

9.6 Indisponibilità del Know how di IOR: in nessun caso l'attività di valorizzazione dei Risultati della Ricerca potrà comportare la cessione a titolo definitivo del Know-how di IOR. Le conoscenze preesistenti ai progetti di ricerca dai quali scaturiscano gli IPR di titolarità di IOR possono essere oggetto soltanto di licenza non esclusiva, limitatamente a quanto necessario perché detti Diritti possano essere legittimamente utilizzati.

Art. 10 - Proventi derivanti dalla valorizzazione dell'Invenzione (Riferimento: tavola sinottica D)

10.1 Ove, a seguito dell'attività di valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale, vengano conseguiti proventi economici/canoni/corrispettivi fissi o variabili a qualunque titolo, essi saranno ripartiti secondo la seguente formula: al corrispettivo lordo andranno preventivamente sottratti i costi sostenuti per il conseguimento, il mantenimento, la valorizzazione dei Diritti di Proprietà Industriale e gli altri costi vivi sostenuti, ottenendo così il "Corrispettivo netto". I costi da detrarre saranno, in caso di proventi *una tantum*., tutti i costi sostenuti a partire dal primo atto di tutela dell'IPR (es: primo deposito del brevetto); in caso di canoni periodici, saranno tutti i costi sostenuti nel periodo di riferimento (di norma, l'anno).

10.2 IPR di titolarità di IOR: Nel caso di titolarità IOR degli IPR Patrimoniali, IOR è tenuto a corrispondere all'Inventore il 50% del Corrispettivo Netto. Nel caso di presenza di più Inventori, l'importo si intende ripartito a parità di quote, salvo diversa pattuizione.

10.3 IPR di titolarità dell'Inventore: nel caso in cui l'Inventore non abbia ceduto a IOR gli IPR Patrimoniali, rimanendone quindi titolare l'Inventore è tenuto a corrispondere a IOR il 50% del Corrispettivo netto. Nel caso in cui l'Inventore – nei casi di cui all'art. 6.2.1, ceda o dia in licenza a terzi gli IPR Patrimoniali, l'Inventore dovrà negoziare con licenziatario/cessionario la medesima condizione, garantendo quindi la corresponsione a IOR - da parte del licenziatario/cessionario - del 50% del Corrispettivo netto.

Art. 11 - Riservatezza

11.1 Il Personale Strutturato, Non Strutturato, Convenzionato è tenuto alla massima attenzione nelle comunicazioni di Risultati della ricerca: (i) rappresentati da Know-how, (ii) contenuti in rapporti di invenzione o in domande di brevetto depositate e non ancora pubblicate, (iii) relativi a materiali, dispositivi, tecnologia e attrezzature, risultati intermedi, metodologie acquisite, nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi di IOR, ivi inclusi i casi in cui IOR debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.

11.2 Nelle relazioni con soggetti esterni a IOR che comportino la comunicazione di Know-how dell'Ente, il Personale di cui sopra è tenuto a utilizzare gli accordi di confidenzialità predisposti da SSAR e preventivamente autorizzati.

11.3 Il Personale a conoscenza di qualsiasi informazione di cui all'art. 11.1, qualora intenda farne uso a scopo di pubblicazione/divulgazione scientifica, dovrà darne comunicazione preventiva a IOR, al fine di valutare gli eventuali profili di tutela, secondo le procedure e/o linee guida di cui all'art. 4.7, ove presenti.

11.4 Resta inteso che, qualora gli Inventori IOR abbiano omesso di informare l'Ente dell'esistenza di pre-divulgazioni di cui gli stessi siano autori, IOR potrà rivalersi sugli stessi nella misura dei costi sostenuti per le procedure di protezione che, a causa delle pre-divulgazioni, non possono condurre alla concessione del brevetto.

Art. 12 – Utilizzo del nome e del marchio IOR e norme sul marchio

12.1 Il nome e il marchio di IOR sono di proprietà esclusiva dell'Istituto.

12.2 IOR ha registrato per il territorio dell'Unione Europea il proprio marchio:

- *denominativo* "Istituto Ortopedico Rizzoli" (Certificato nr. 018157206 del 10.03.2020);

- *figurativo* (Certificato nr. 018157214 del 10.03.2020)



12.3 L'utilizzo del nome e del marchio dell'Istituto per iniziative di tipo scientifico e/o divulgativo da parte di terzi è consentito, previa approvazione della Direzione IOR, purché sia assicurato il decoro dell'Ente e non vi sia nessuna associazione a iniziative contrarie ai valori e alla *mission* di IOR o a norme imperative e al buon costume.

12.4 Con particolare riferimento ai marchi - così come definiti nell'art. 7 del CPI - ideati da Personale Strutturato, Non Strutturato, Convenzionato, potrà essere considerato autore del marchio (ovvero Inventore ai sensi del presente Regolamento), il personale identificato come tale durante l'istruttoria condotta dal TTO.

Art. 13 - Azioni giudiziarie a difesa del Brevetto e dei Diritti sull'Invenzione

13.1 Le azioni a difesa dei Diritti IPR spettano al titolare degli stessi.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 - Emanazione del Regolamento

14.1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di approvazione della relativa deliberazione.

14.2 A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, le procedure in corso relative ai Diritti di proprietà industriale di IOR saranno soggette alle disposizioni qui previste.

14.3 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa di cui all'art. 3.2.

TAVOLE SINOTTICHE E SCHEMI ESEMPLIFICATIVI

Le seguenti tavole rappresentano una sintesi grafica dell'assetto dei diritti descritto analiticamente nel Regolamento.

Tavola A – IPR: GENERALE (rif: art. 5-6)




Tavola B – IPR PATRIMONIALI (rif: art. 6)

Tipologia di ricerca	Qualifica inventori	Titolarietà originaria IPR Patrimoniali ³	Gestione IPR	Titolarietà derivata IPR Patrimoniali (post cessione) ²
RICERCA AUTONOMA	a. Personale Strutturato/ Convenzionato/ non strutturato (tranne caso b)	IOR	2 opzioni per IOR: → deposito brevetto a nome proprio → cessione a titolo gratuito a inventore (diritto prelazione) nel caso a inventore interessi	In caso di cessione a Inventore, IPR diventa di Inventore
	b. Personale non strutturato autonomo con contratto di lavoro non inerente l'invenzione	INVENTORE	2 opzioni per l'inventore: → deposito brevetto a nome proprio → cessione a titolo gratuito a IOR (diritto prelazione) nel caso a IOR interessi	In caso di cessione a IOR, IPR diventa di IOR
RICERCA FINANZIATA	Non rilevante	IOR	IOR gestisce IPR in totale autonomia	n/a

³ Fatti salvi i casi di IPR in contitolarità con Terzi

Tavola C – SPESE (rif: art. 8)



Tavola D – PROVENTI (rif: art. 10)

